

# Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° aprile 2020)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)<sup>4</sup>, gli articoli 96–99, 102–102a<sup>bis</sup> e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998<sup>5</sup> sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014<sup>6</sup> sulla cittadinanza (LCit).<sup>7</sup>

### Art. 2<sup>8</sup> Gestione del sistema d'informazione

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)<sup>9</sup> gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU **2006** 1931

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF **2002** 4181

<sup>3</sup> RS **142.20**

<sup>4</sup> Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>5</sup> RS **142.31**

<sup>6</sup> RS **141.0**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3013101 **2018** 2855; FF **2014** 6917).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>9</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

### Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

<sup>2</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:<sup>10</sup>

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;<sup>11</sup>
- c.<sup>12</sup> controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI<sup>13</sup>, dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>14</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>15</sup> di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit<sup>16</sup>;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.<sup>17</sup> applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>13</sup> RS **142.20**

<sup>14</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>15</sup> RS **0.632.31**

<sup>16</sup> RS **141.0**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

- j.<sup>18</sup> agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
  - k.<sup>19</sup> compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 1999<sup>20</sup> sui lavoratori distaccati.
- <sup>3</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:<sup>21</sup>
- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
  - b.<sup>22</sup> rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
  - c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
  - d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi<sup>23</sup>;
  - e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
  - f.<sup>24</sup> valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
  - g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
  - h.<sup>25</sup> determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
  - i.<sup>26</sup> agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

<sup>18</sup> Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

<sup>19</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

<sup>20</sup> RS **823.20**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

<sup>23</sup> RS **142.31**

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>25</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>26</sup> Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

<sup>4</sup> Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

<sup>4bis</sup> Per l'allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell'ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti:

- a. le relative fattispecie penali;
- b. il rimpatrio volontario o coatto;
- c. i Paesi d'origine o di provenienza interessati.<sup>27</sup>

<sup>5</sup> Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>28</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.<sup>29</sup>

#### Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene:<sup>30</sup>

- a.<sup>31</sup> dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- a<sup>bis</sup>.<sup>32</sup> immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
- b.<sup>33</sup> dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c.<sup>34</sup> ...

<sup>27</sup> Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

<sup>28</sup> RS **831.10**

<sup>29</sup> Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4165; FF **2006** 397).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

<sup>32</sup> Introdotta dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (RU **2011** 175; FF **2010** 51). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

<sup>34</sup> Abrogata dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), con effetto dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

- d.<sup>35</sup> un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo;
- e.<sup>36</sup> registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;
- f.<sup>37</sup> l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992<sup>39</sup> sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5** Responsabilità

<sup>1</sup> La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.<sup>40</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>41</sup>

#### **Art. 6**<sup>42</sup> Diritto d'accesso e diritto di rettifica

<sup>1</sup> Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD<sup>43</sup>) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate alla SEM.

<sup>2</sup> I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti alla SEM.

<sup>35</sup> Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

<sup>36</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

<sup>37</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>39</sup> RS **235.1**

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>41</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>43</sup> RS **235.1**

## Sezione 2: Trattamento dei dati

### Art. 7 Autorità competenti

<sup>1</sup> La SEM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD<sup>45</sup>).<sup>46</sup>

<sup>3</sup> Secondo l'accordo del 6 novembre 1963<sup>47</sup> tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

### Art. 7a<sup>48</sup> Dati biometrici

<sup>1</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
- d. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
- e. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

<sup>2</sup> La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>45</sup> RS **235.1**

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>47</sup> RS **0.142.115.143**

<sup>48</sup> Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (RU **2011** 175; FF **2010** 51). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU **2019** 1413, **2020** 881; FF **2018** 1381).

<sup>3</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;
- d. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
- e. il Corpo delle guardie di confine;
- f. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- g. l'Ufficio SIRENE di fedpol;
- h. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>4</sup> Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

**Art. 8<sup>49</sup>**            Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

**Art. 8a<sup>50</sup>**            Trasmissione di dati al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109/LStrI<sup>51</sup>:

- a. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;
- d. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

<sup>50</sup> Introdotto dall'art. 18a. Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

<sup>51</sup> RS 142.20

### Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione

#### Art. 9 Procedura di richiamo

<sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>52</sup>

- a.<sup>53</sup> autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.<sup>54</sup> autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI<sup>55</sup>;
- c.<sup>56</sup> autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>57</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta l'art. 4 n. 1 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU **2020** 811; FF **2019** 2341).

<sup>55</sup> RS **142.20**

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

<sup>57</sup> RS **361**



- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
  - i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
  - j.<sup>58</sup> uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile<sup>59</sup> e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004<sup>60</sup> sull'unione domestica registrata;
  - k.<sup>61</sup> Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011<sup>62</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
  - l.<sup>63</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015<sup>64</sup> sulle attività informative (LAI<sub>n</sub>), nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit<sup>65</sup>, nonché della LStrI<sup>66</sup> e della LAsi<sup>67</sup>.
- <sup>2</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>68</sup>

- a.<sup>69</sup> autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in

- 58 Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).
- 59 RS **210**
- 60 RS **211.231**
- 61 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).
- 62 RS **312.2**
- 63 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).
- 64 RS **121**
- 65 RS **141.0**
- 66 RS **142.20**
- 67 RS **142.31**
- 68 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).
- 69 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.<sup>70</sup> ...

c.<sup>71</sup> autorità federali competenti in materia di polizia:

1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'extradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,

2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;

d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;

g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;

i.<sup>72</sup> uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;

j.<sup>73</sup> Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

<sup>70</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

<sup>72</sup> Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).

<sup>73</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).

- k.<sup>74</sup> autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo;
- l.<sup>75</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAln, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
- m.<sup>76</sup> servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n.<sup>77</sup> autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o.<sup>78</sup> autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

#### **Art. 10** Concessione dell'accesso

<sup>1</sup> La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.<sup>79</sup> L'accesso delle autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessita di tale decisione.<sup>80</sup>

<sup>2</sup> I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

#### **Art. 11** Concessione dell'accesso a terzi incaricati

<sup>1</sup> Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI<sup>81</sup>, la LAsi<sup>82</sup> o la LCit<sup>83</sup>, l'ufficio federale

<sup>74</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

<sup>75</sup> Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

<sup>76</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

<sup>77</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

<sup>78</sup> Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d'informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1413; FF **2018** 1381).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>80</sup> Secondo per. introdotto dall'art. 4 n. 1 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU **2020** 811; FF **2019** 2341).

<sup>81</sup> RS **142.20**

<sup>82</sup> RS **142.31**

<sup>83</sup> RS **141.0**

competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.<sup>84</sup>

<sup>2</sup> La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.<sup>85</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

## Sezione 4: Comunicazione dei dati

### Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrl<sup>86</sup>, la LAsi<sup>87</sup> o la LCit<sup>88, 89</sup>

<sup>2</sup> La richiesta va indirizzata alla SEM.<sup>90</sup>

### Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

<sup>1</sup> La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>91</sup>

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>92</sup> sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

<sup>2</sup> La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>86</sup> RS **142.20**

<sup>87</sup> RS **142.31**

<sup>88</sup> RS **141.0**

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5437; FF **2002** 3327).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>92</sup> RS **431.01**

personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>93</sup>

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi<sup>94</sup> affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

**Art. 14<sup>95</sup>** Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

**Art. 15<sup>96</sup>** Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD<sup>97</sup>, dagli articoli 105–107, 111a–111d, 111i LStr<sup>98</sup> nonché dagli articoli 97, 98, 102a<sup>bis</sup><sup>99</sup>, 102b e 102c<sup>100</sup> LAsi<sup>101</sup>.

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>94</sup> RS **142.31**

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>97</sup> RS **235.1**

<sup>98</sup> RS **142.20**; vedi anche art. 127 LStrI.

<sup>99</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

<sup>100</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

<sup>101</sup> RS **142.31**

## Sezione 5: Disposizioni esecutive

### Art. 16 Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD<sup>102</sup>) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

### Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 18 Modifica del diritto vigente

...<sup>103</sup>

### Art. 18a<sup>104</sup> Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009

Fino alla loro abrogazione al momento dell'introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente:

...<sup>105</sup>

### Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006<sup>106</sup>

<sup>102</sup> RS 235.1

<sup>103</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 1931.

<sup>104</sup> Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

<sup>105</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.

<sup>106</sup> DCF del 12 apr. 2006.

*Allegato*<sup>107</sup>  
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

## 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>108</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>109</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>110</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005<sup>111</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>112</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>107</sup> Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>108</sup> RS **0.362.31**

<sup>109</sup> RS **0.362.1**

<sup>110</sup> RS **0.362.32**

<sup>111</sup> RS **0.362.33**

<sup>112</sup> RS **0.362.311**

## 2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>113</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>114</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>115</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>116</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

<sup>113</sup> RS **0.142.392.68**

<sup>114</sup> RS **0.360.598.1**

<sup>115</sup> RS **0.142.393.141**

<sup>116</sup> RS **0.142.395.141**